CAMERA DEI DEPUTATI N. 2625

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato CIAMPAGLIA

Presentata il 20 dicembre 1973

Nuove norme sul trattamento di quiescenza del personale statale

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Nell'ultimo quinquennio, in occasione della riforma della pubblica amministrazione, sono stati emanati molti provvedimenti che hanno stabilito cospicui miglioramenti economici e di carriera per gli impiegati civili dello Stato. Di contro, nulla o quasi nulla è stato fatto per alleviare le condizioni di disagio economico dei pensionati dello Stato.

Questi rappresentano una categoria di benemeriti che hanno dato il meglio di se stessi alla pubblica amministrazione e forse con sacrifici personali più rilevanti, per avere svolto le proprie mansioni in tempi più difficili, in cui più carente era l'organizzazione dei servizi e le attrezzature degli uffici, senza accennare ai periodi bellici, durante i quali essi hanno saputo affrontare con encomiabile spirito di abnegazione le gravi difficoltà del momento, consentendo all'Amministrazione di superare brillantemente tutti gli ostacoli che si frapponevano alla sua funzionalità.

La maggior parte di questi pensionati, purtroppo, si è vista esclusa da alcuni vantaggi concessi in tempi recenti agli statali, come ad esempio, quelli previsti per gli ex-combattenti collocati a riposo dopo il maggio 1970 (abbuono di sette anni di anzianità ed attribuzione della qualifica superiore).

Il fermento provocato da queste disparità di trattamento si è vieppiù acuito a causa del diminuito potere di acquisto della moneta che ha aggravato le già precarie condizioni economiche dei pensionati la cui maggioranza conduce una vita di stenti e di disagi che non possono essere più oltre disconosciuti.

Per tali motivi ho ritenuto di formulare la presente proposta di legge che prevede alcuni miglioramenti economici al personale statale in quiescenza con l'adozione di un sistema di reperimento delle entrate necessarie che non comporta alcun onere al bilancio dello Stato.

Con l'articolo 1 vengono previsti nuovi coefficienti di liquidazione delle pensioni che, partendo dal 55 per cento della retribuzione corrisposta in attività di servizio per un'anzianità di venticinque anni, giungono fino al cento per cento per le anzianità di quaranta anni, con un aumento del 2,25 per cento per ogni anno compreso tra il venticinquesimo ed il quarantesimo.

Con l'articolo 2 viene stabilito un sistema di adeguamento automatico delle pensioni alle retribuzioni corrisposte agli impiegati in servizio, in occasione di variazioni e miglioramenti economici.

I criteri sopra enunciati si ispirano ad una maggiore giustizia sia per quanto riguarda

l'aumento della percentuale, già da tempo auspicato da tutte le forze sindacali e condiviso da eminenti personalità del mondo politico, sia per quanto riguarda l'adeguamento alle variazioni di stipendio che via via vengono disposte per gli impiegati in servizio. D'altra parte, non si può non sottolineare che il trattamento previsto dalla presente proposta è già in atto per molte branche dell'impiego parastatale, dell'impiego privato e per i dipendenti di numerosi enti pubblici.

È assurdo, infatti, prevedere dei miglioramenti economici per i dipendenti dello Stato in servizio, senza corrispondere alcunché ai pensionati, tenuto conto del fatto che, nella maggioranza dei casi, i predetti miglioramenti vengono corrisposti non in funzione di maggior lavoro prestato bensì in relazione al diminuito potere di acquisto della moneta derivante dalla cosiddetta inflazione strisciante.

Con l'articolo 3 si provvede al reperimento delle entrate necessarie per far fronte al maggior onere. Con esso si stabilisce un aumento del due per cento delle attuali trattenute operate sulle retribuzioni corrisposte, nonché un aumento del dieci per cento delle attuali aliquote di prelievo fiscale sui tabacchi nazionali ed esteri da destinare all'apposito capitolo di bilancio. Quest'ultima maggiorazione è stabilita su generi di largo consumo per approvvigionare adeguatamente i fondi necessari, ma non costituisce un'imposizione con effetti inflazionistici né di restrizione di consumi sia perché non incide su beni di prima necessità e sia perché trattasi di prodotti a domanda anelastica.

Con l'articolo 4 si stabilisce una gradualità di attuazione tenuto conto dei bisogni più immediati.

Come si può notare, la nuova normativa che si propone contempera le varie esigenze in una prospettiva più adeguata alle reali necessità dei pubblici dipendenti, compresi quelli ancora in attività di servizio. L'approvazione di questo schema di provvedimento oltre a porre gli impiegati dello Stato in condizioni di parità con altre categorie di lavoratori, sollecita gli stessi a trovare un nuovo motivo di attaccamento al dovere, contribuendo in tal modo a migliorare la funzionalità della pubblica amministrazione il cui tessuto connettivo è rappresentato proprio dai suoi dipendenti.

Per questi motivi, onorevoli colleghi, auspico che la presente proposta di legge trovi piena corrispondenza di idee nella maggioranza parlamentare al fine di approvarla nel più breve tempo possibile portando, così, una maggiore serenità nell'ambiente dei pensionati statali.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

La pensione normale spettante, ai sensi delle vigenti disposizioni, agli impiegati ed operai civili dello Stato, compresi quelli dipendenti da amministrazioni con ordinamento autonomo, che abbiano compiuto venti anni di servizio è pari al cinquantacinque per cento dello stipendio, paga o retribuzione corrispondente al parametro col quale risultano collocati a riposo e degli altri assegni utili a pensione.

Detta percentuale è aumentata del 2,25 per cento per ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo fino a raggiungere il massimo del cento per cento degli emolumenti sopracitati a 40 anni di servizio utile.

Nei casi in cui la pensione spetta con anzianità inferiore a venti anni di servizio, la percentuale di cui al primo comma, è ridotta del 2,25 per cento per ogni anno mancante al raggiungimento del ventesimo anno di servizio utile.

ART. 2.

Il trattamento di quiescenza spettante al personale indicato nel precedente articolo è soggetto in via automatica a tutte le variazioni che con carattere di generalità vengono stabilite per lo stipendio, paga o retribuzione in godimento del personale in attività di servizio.

ART. 3.

A decorrere dal 1° gennaio 1973 la ritenuta del 6 per cento in conto entrata tesoro è elevata all'8 per cento e si applica sull'intero ammontare dello stipendio, paga o retribuzione nonché su ogni altro assegno od indennità a qualsiasi titolo percepite.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di imposte a favore dell'erario sui tabacchi nazionali od esteri, greggi o lavorati, sono elevate del 10 per cento.

ART. 4.

Secondo i criteri della presente legge e con effto dal 1° gennaio 1973 le pensioni e gli assegni sostitutivi in godimento del personale in quiescenza indicato nell'articolo 1,

sono riliquidati in favore dei titolari di pensioni collocati a riposo a tutto il 31 dicembre 1969.

Ad analoga riliquidazione, ma con effetto dal 1° gennaio 1974, si provvederà in favore del personale collocato a riposo nel triennio dal 1° gennaio 1970 al 31 dicembre 1972.

In favore del personale collocato a riposo nel periodo dal 1° gennaio 1973 al 31 dicembre 1974, la riliquidazione sopra indicata avrà decorrenza dal 1° gennaio 1975.

Per i collocamenti a riposo successivi al 31 dicembre 1974, la liquidazione del trattamento normale di quiescenza sarà effettuata secondo le disposizioni della presente legge.

ART. 5.

È abrogato l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, ed ogni altra norma contraria o comunque incompatibile con le disposizioni che precedono.

ART. 6.

All'onere finanziario derivante dalla presente legge si farà fronte con le maggiori entrate stabilite dall'articolo 3.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le conseguenti variazioni e modifiche al bilancio dello Stato.